



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE

del Presidente della Sezione staccata dott. Paolo Passoni sull'attività
svolta nell'anno 2022

Sommario

<i>Relazione del Presidente</i>	4
<i>Tabelle e grafici</i>	18
<i>Rassegna di Giurisprudenza</i>	23

Relazione del Presidente

Buongiorno Signori ospiti.

Vorrei in primo luogo partecipare il sentito cordoglio del Tribunale tutto per i gravi lutti che hanno di recente colpito la nostra giustizia amministrativa; la scomparsa del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini e del Presidente Giampiero Lo Presti hanno lasciato tutti sorpresi e sgomenti. Due grandi Magistrati che hanno onorato l'Istituzione e le Istituzioni.

Ringrazio per la partecipazione a questo evento le Autorità civili, militari e religiose, i colleghi della Giustizia amministrativa e di altri Ordini giudiziari, i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell'A.N.M.A., i rappresentanti delle Avvocature dello Stato, della Regione Abruzzo, degli altri enti pubblici e del libero Foro, il nostro personale tecnico e amministrativo, il personale tutto della giustizia amministrativa, nonché tutti coloro che hanno ritenuto di essere qui presenti impegnando la loro mattinata.

Saluto la Presidente del TAR capoluogo Germana Panzironi, con la quale, da agosto scorso, ho l'opportunità di condividere la gestione giurisdizionale di questo bellissimo territorio, che negli anni abbiamo spesso visitato insieme in occasione di percorsi di trekking faticosi, ma indimenticabili.

Ringrazio di cuore la collega Cesira Casalanguida per la sua partecipazione in rappresentanza del Consiglio di Presidenza; mi ha omaggiato della sua presenza, nonostante i suoi numerosi impegni.

Rivolgo un saluto particolare al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara, dott. Giancarlo Di Vincenzo, al quale mi lega un rapporto di stima e di amicizia, oltreché di comune passione per le montagne abruzzesi.

Al mio saluto si unisce ovviamente la “pattuglia” di colleghi con cui cerchiamo, al massimo del nostro impegno, di dare risposte concrete e effettive alla domanda di giustizia della collettività sul nostro territorio di giurisdizione.

Mi auguro (al foro e ai cittadini spetta la risposta) che possano emergere nel nostro lavoro l'armonia, l'intesa e la serenità che sempre condividiamo, come nei più tradizionali auspici di ogni ambiente lavorativo.

Solo dallo scorso anno, si è unito ai collegi giudicanti del TAR il collega Silvio Lomazzi: ebbene sembra sia stato da sempre uno dei “nostri”, tanto fulmineo è stato il suo inserimento.

Un po' di egoistica malinconia mi sia consentito esprimerla per via del fatto che la collega Renata Ianigro lascerà il TAR, nel mese di giugno. È nota la mia stima sconfinata nei suoi riguardi, andrà a svolgere un gravoso e prestigioso

impegno di presidenza di sezione presso il TAR delle Marche. Le auguriamo ogni meritato traguardo professionale.

Spero invece che rimanga qui ancora a lungo (anche se le Presidenze incombono) il collega Massimiliano Balloriani, che interverrà nella giornata odierna anche a nome dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

Mi preme a questo punto una puntualizzazione.

Senza entrare in eccessivi dettagli (rinvio sul punto alle tabelle allegate), vorrei evidenziare i dati di estremo conforto relativi all'andamento dei ricorsi in questo Tribunale nel corso del passato anno giudiziario 2022.

L'arretrato è stato ridotto di quasi 160 ricorsi (passando da 905 del 2021 a 743 del 2022).

Sono state sostanzialmente azzerate le annualità fino al 2018 compreso, pubblicando il più alto numero di sentenze –per distacco- degli ultimi 5 anni (433), con sensibile incremento anche rispetto all'annualità 2021, dove pure si era raggiunto il traguardo delle 357 sentenze.

Tengo a precisare - come può riscontrarsi dalla rassegna di giurisprudenza allegata - che trattasi di contenzioso di assoluto impegno, dovuto anche al

pregio del foro abruzzese all'interno di un pur piccolo Tribunale monosezionale.

Vorrei però lealmente evidenziare che i notevoli risultati di abbattimento dell'arretrato nella scorsa annualità portano la firma - è proprio il caso di dirlo - non solo dei Magistrati qui in organico, ma anche di tanti altri colleghi che hanno deciso di dare una mano al TAR Pescara, onorandomi della loro partecipazione alle udienze di smaltimento.

Il mio ringraziamento va pertanto rivolto anche ai colleghi “esterni” cons. Michelangelo Francavilla, cons. Anna Corrado, cons. Giovanni Giardino e, cons. Agatino Lanzafame.

Senza di loro, nonostante ogni nostra buona volontà, detti risultati sarebbero stati impossibili.

Ma all'apporto straordinario, anche esterno, del personale di Magistratura si è associata una collaborazione tutta interna del personale amministrativo, anch'essa provvidenziale nel preparare e supportare le numerose udienze ordinarie e straordinarie celebrate nel corso dell'anno 2022.

Un mio particolare saluto va al Segretario Generale uscente dott. Giuseppe Turco, che ha lasciato l'amministrazione per raggiunti limiti di età il 1 settembre scorso, nonché al dott. Lorenzo Leo che lo sostituisce, sia pure

provvisoriamente, in un gravoso impegno che per lui si aggiunge alla titolarità della dirigenza del Tar Lecce.

Saluto anche l'ing. Paciocco, da poco trasferito - a domanda - al TAR Bologna (con grande rammarico di tutto il Tribunale), ma nel contempo diamo il benvenuto al dott. Andrea Altamura, che saprà validamente prenderne il posto anche nella fiducia e nell'affetto di noi tutti.

Sulle tre funzionarie che svolgono l'attività amministrativa e supportano quella giurisdizionale del TAR -dott.ssa Lisa Celeste, dott.ssa Francesca Cerasoli e dott.ssa Maria Pia Bianco- richiamo gli apprezzamenti e la stima già manifestati nel corso della precedente inaugurazione, ma corre l'obbligo di ribadire – oggi ancor più - il loro ruolo di spina dorsale dell'ufficio giudiziario, sia a livello quantitativo che qualitativo, in momenti di sovraccarico lavorativo e di deficit di organico, in attesa dei sempre necessari “rinforzi”. Particolarmente degno di nota e di apprezzamento è il lavoro svolto dalle funzionarie nell'ambito dell'ufficio del processo, a supporto dei magistrati relatori dei diversi contenziosi rientranti nel programma straordinario di smaltimento dell'arretrato, che ha comportato un impegno aggiuntivo rispetto alle ordinarie mansioni, in assenza della previsione di un rafforzamento “esterno”, limitato ex lege alle sole sedi TAR c.d. PNRR, di più ampie dimensioni e con un numero di pendenze più significativo.

Pari ringraziamenti rivolgo alla sig.ra Luana Rapino, ormai stabilmente inserita con grande efficienza nei nostri organici (dopo una sapiente e faticosa opera di convincimento operata dal Segretariato generale nei confronti del suo Comune di precedente appartenenza) e al sig. Roberto Raspa, sempre al servizio dell'amministrazione nella ricezione ricorsi, nonché (da) sempre efficiente coordinatore delle chiamate delle cause nelle udienze in presenza, anche nei complicati periodi della pandemia.

A proposito di attesa dei rinforzi, vorrei annunciare la prossima entrata in servizio di una ragazza (sig.ra Francesca Di Renzo) proveniente dalle liste di collocamento, che ha superato le prove selettive (mi dicono in modo brillantissimo) e che piena di entusiasmo vuole iniziare il suo percorso lavorativo presso di noi, dopo aver rinunciato ad un suo precedente impiego a tempo indeterminato. “Nella vita occorre fare scelte e io le ho fatte”, mi ha detto pochi giorni fa quando ho avuto il piacere di conoscerla. L'aspettiamo a braccia aperte (spero) nel minor tempo possibile.

Sono grato al foro abruzzese pubblico e privato, ed in particolare a quello pescarese e teatino, per l'alta professionalità e impeccabile correttezza, di cui peraltro ho da tempo piena contezza per la mia lunga esperienza professionale nel territorio.

Se, come spero, può apprezzarsi un certo livello qualitativo delle decisioni del TAR e se il trend degli appelli e delle sentenze riformate si manifesta in

progressivo ribasso (come emerge dalle statistiche allegate), merito importante va riconosciuto proprio al dibattito giuridico di livello, che ricorrenti, contro interessati, intervenienti e PPAA resistenti hanno attivato in modo proficuo.

A proposito di foro pubblico, il mio saluto va all'Avvocatura Statale aquilana e all'Avvocatura regionale senza ovviamente trascurare il fondamentale apporto del foro delle altre amministrazioni.

Un richiamo speciale lo vorrei riservare poi per i Sig.ri Prefetti del territorio che, nonostante i gravosi impegni istituzionali, supportano il Tribunale mettendo spesso a disposizione di quest'ultimo le loro preziose risorse umane, in qualità di commissari ad acta.

Più in generale corre l'obbligo e il piacere di ringraziare tutti gli ausiliari del giudice che, anche nel corso del 2022, hanno dato un contributo decisivo per l'effettività della tutela giurisdizionale, quest'ultima da intendere - come ben chiarito dal Consiglio di Stato - alla stregua di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, a prescindere dalla materia sulla quale l'ottemperanza, volta per volta, incide.

A tale ultimo riguardo, vorrei riprendere le felicissime considerazioni esternate dal Presidente del Consiglio di Stato Maruotti, lo scorso 30 gennaio, in occasione del suo insediamento, in tema di posizioni soggettive

fondamentali che il giudice amministrativo è chiamato sempre più frequentemente a garantire con prontezza e, per l'appunto, con effettività.

Più in particolare il Presidente Maruotti ha parlato - richiamando sue precedenti intuizioni - di “interessi legittimi fondamentali”, una definizione a mio parere importante e innovativa, che potrebbe risolvere vari dubbi ed esitazioni sul riparto di giurisdizione ai fini della tutela di queste posizioni soggettive.

Parlare infatti in modo riduttivo sempre e solo di “diritti fondamentali” comporta in primo luogo una fatale estraneità di questi ultimi alla giurisdizione di legittimità del GA.

Non solo, ma anche nei casi di giurisdizione esclusiva, ove la tutela di tali diritti potrebbe più agevolmente rientrare nel sindacato dell'apparato TAR - Consiglio di Stato (anche sulla base di chiare disposizioni del codice del processo amministrativo), sono a volte prevalse tesi mirate a custodire il diritto fondamentale in una sorta di teca dalla intangibilità assoluta (il cd. nucleo irriducibile), impermeabile verso qualsiasi regolazione conformativa da parte dell'autorità amministrativa; quanto sopra, con l'ulteriore conseguenza di ritenere tali provvedimenti regolatori, nel caso di impatto con diritti riconosciuti dalla costituzione (ivi compreso il diritto di proprietà), addirittura *tamquam non essent* almeno nella loro parte conflittuale, e comunque sempre disapplicabili dal giudice ordinario.

Parlare invece (anche) di interesse legittimo fondamentale significa riconoscere che esistono posizioni giuridiche di diretta garanzia costituzionale diverse dalla categoria dei “diritti” in senso tecnico, idonee ad essere ponderate nel provvedimento amministrativo e pertanto a pieno titolo sindacabili anche nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo. Così che, a fortiori, all’interno della giurisdizione esclusiva nessun diritto primario costituzionalmente tutelato potrebbe così sfuggire ad un organico vaglio del Giudice Amministrativo, nel pieno rispetto dei noti criteri esternati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004.

Del resto, il ruolo di un giudice “gendarme” chiamato a intercettare e sterilizzare qualsiasi interferenza con il diritto fondamentale che dovesse svilupparsi a seguito di attività amministrativa regolatoria (ritenendo quest’ultima, quando ciò dovesse avvenire, priva di qualsiasi autoritatività, alla stregua di un comportamento senza potere) non potrebbe comunque delinearsi allorquando il diritto in questione si confronti nella fattispecie con un altro diritto di pari rango in posizione antagonista, poiché l’integrale salvaguardia dell’uno comporterebbe l’ingiusto sacrificio dell’altro.

Di contro, proprio dalla citata intuizione categoriale dell’interesse legittimo fondamentale, consegue - in primo luogo - che l’amministrazione è sempre più chiamata a conformare le posizioni soggettive fondamentali in reciproca tensione, e ciò attraverso una spendita di poteri pubblici da gestire “a valle” con la più oculata discrezionalità, caso per caso e senza avocazioni normative

“a monte” (come anche condivisibilmente auspicato dal Presidente Maruotti nel corso della sua relazione); il Giudice Amministrativo, nelle relative vertenze, è pertanto chiamato ad un complesso sindacato sul potere conformativo in concreto esercitato dalla PA, verificando se è stato raggiunto un soddisfacente punto di equilibrio dei diritti e/o degli interessi in tensione, ove del caso dettando la regola a cui la PA deve attenersi nella riedizione del potere.

La nostra Magistratura si avvicina così sempre di più alle complesse istanze del singolo e della collettività in un impegno di salvaguardia e di mediazione anche (e soprattutto) delle posizioni giuridiche di primario rilievo costituzionale e sovranazionale, considerando che tali posizioni costituiscono non già un'eccezione, ma una netta prevalenza all'interno dell'intera giurisdizione del GA (esclusiva ma anche di legittimità).

Preciso, in proposito, che anche il nostro territorio di riferimento è interessato in modo importante da contenziosi ove è spesso necessario trovare il punto di giustizia fra “diritti/interessi” in reciproco conflitto, caratterizzati da garanzia costituzionale e sovranazionale.

Non parlo solo delle dibattutissime questioni collegate alla pandemia (anch'esse citate espressamente dal Presidente Maruotti sulle quali di recente, com'è noto, si è espressa la Corte Costituzionale).

Il riferimento va anche alle tipiche problematiche di “tensione”, ampiamente presenti sul nostro territorio, fra tutela dell’impresa e dei lavoratori - da una parte- e tutela dell’ambiente e della salute - dall’altra, con una particolare enfasi ora scaturita dalla novella costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.; ed ancora ai conflitti tra la sicurezza della viabilità e la salvaguardia di specie arboree protette che potrebbero tuttavia rappresentare insidie stradali (a tal proposito, segnalo un interessante caso di specie, riguardante gli alberi secolari sulla via Tiburtina, piantumati a ciglio strada); sempre per rimanere nell’ambito della vegetazione arborea, la necessità di ponderare attentamente eventuali sacrifici del patrimonio boschivo a fronte di previsioni progettuali di opere pubbliche importanti per la viabilità, ovvero a fronte di sviluppo del settore degli sport invernali; così è a dire, inoltre, per la tutela della salute e dell’ambiente, da confrontare con le esigenze di una efficiente rete di telecomunicazione mediante installazioni di stazioni radio base, non ultimo per la sicurezza delle persone in caso di chiamate per emergenze e soccorsi.

Ma ciò vale anche a proposito delle numerose vertenze in tema di articolo 42 bis del Testo Unico delle Espropriazioni (molto presenti nel territorio), ove occorre trovare un delicato equilibrio fra le esigenze del singolo di ripristinare il suo diritto di proprietà, leso da occupazioni della PA prive di titolo ablatorio, con le esigenze pubblicistiche della collettività, che potrebbero consigliare l’acquisizione sanante della proprietà occupata di fatto (specie se con opera pubblica medio tempore realizzata).

E di posizioni soggettive fondamentali può argomentarsi anche a proposito delle numerose vertenze che incidono sui bisogni abitativi primari, come nel caso delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ove è necessaria una ponderata valutazione fra tali bisogni e le contrapposte esigenze di non favorire abusi, per non penalizzare le aspettative (anch'esse primarie) degli aventi diritto in attesa.

Parimenti anche una “ordinaria” decisione dell'ente locale su un permesso di costruire può impingere su esigenze abitative, di impresa e/o ambientali presidiate dalla Costituzione.

Il discorso può poi similmente riguardare le problematiche connesse al rilascio o al diniego dei permessi di soggiorno di cittadini extra UE, ove rilevano nella ponderazione decisionale delle Autorità di polizia sia le contrapposte esigenze familiari sociali e lavorative dell'individuo, sia le fondamentali verifiche di corretto inserimento dello straniero nelle comunità di riferimento a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività.

Senza oltre insistere su un'altra tematica, che ricorre ampiamente (anche) nel contenzioso di questo TAR e comunque anch'essa oggetto di importanti interventi della Consulta e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riferibile alle tensioni fra le esigenze di chi chiede l'accesso e quelle di chi vi si oppone, invocando la privacy (in particolare la tutela del know-how ricavabile dagli atti di gara).

Il costante impegno del TAR, profuso anche nello scorso anno giudiziario, è quello di intervenire in questi numerosi giudizi (fin dalla fase cautelare) attraverso sindacati “forti” effettivi e intrinseci, nell'intento di assicurare una tutela piena sia al cittadino che alla collettività, sempre nel rispetto delle prerogative e delle discrezionalità delle competenti amministrazioni.

Nell'auspicio che i giudizi di ottemperanza (e prima ancora quelli sul silenzio) possano avere un calo sempre più marcato a beneficio dell'incremento di efficienza amministrativa, va peraltro detto che alcuni giudicati non auto esecutivi di particolare complessità, specie se chiamati a regolare diritti fondamentali (recte, posizioni giuridiche fondamentali) in reciproco conflitto, possono esigere ed aver bisogno di una guida giudiziaria per la loro attuazione, oltre che del dialogo fattivo tra le diverse giurisdizioni chiamate a conoscere le relative controversie.



Vorrei richiamare in proposito la necessità di una leale cooperazione delle parti in causa, alla ricerca concreta del punto di equilibrio individuato dal Giudice Amministrativo. La stessa Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, quando argomenta di poteri concorrenti del commissario e della PA, ritengo debba essere letta e interpretata come un opportuno coordinamento fra i predetti soggetti, senza spinte individualiste dell'amministrazione, magari preordinate (pur dopo inerzia prolungata) a precedere in extremis l'ausiliario del giudice che si appresta a provvedere.



Rinnovo i saluti alla Platea. Ringrazio per l'attenzione e la partecipazione.


Paolo Passoni

Pescara, 23 febbraio 2023

Tabelle e grafici








Sentenze e sentenze brevi pubblicate per anno


	<i>Sentenze</i>	<i>Sentenze brevi</i>	<i>Totale Sentenze</i>
2018	276	37	313
2019	250	24	274
2020	251	44	295
2021	222	135	357
2022	390	43	433

Altri provvedimenti pubblicati

<i>Anno</i>	2022
Decreti Cautelari	43
Ordinanze Cautelari	115
Ordinanze Collegiali	79
Decreti Presidenziali	12
Decreti Collegiali	16

Ripartizione esiti sentenze 2022





Rassegna di Giurisprudenza

<i>TAR PE - ANNO GIUDIZIARIO 2023 - RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL 2022 (aggiornamento al 31.12.2022)</i>			
nr. progr.	oggetto	estremi sentenza	relatore
1	AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO	n. 1 dell'11 gennaio 2022	BALLORIANI
2	ISTANZA DI AUTOTUTELA - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CON PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO - RIAPERTURA TERMINI PER LA CONTESTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO	n. 8 dell'11 gennaio 2022	BALLORIANI
3	ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - EFFETTI SULL'ORDINE DI DEMOLIZIONE ADOTTATO	n. 18 del 18 gennaio 2022	BALLORIANI
4	APPALTI - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEL COMPUTO METRICO DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO - ELEMENTI DELL'OFFERTA RITENUTI ESSENZIALI DALLA LEX SPECIALIS - PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE - LEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE	n. 23 del 21 gennaio 2022	IANIGRO
5	STUDENTI UNIVERSITARI AMMESSI CON RISERVA E SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO	n. 32 del 24 gennaio 2022	IANIGRO

6	GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE	n. 47 del 31 gennaio 2022	PASSONI
7	ACCESSO DIFENSIVO - PRESUPPOSTI	n. 83 del 17 febbraio 2022	BALLORIANI
8	APPALTI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DEL BANDO DI GARA E POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - OMESSA VERIFICA, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, DELLA GRAVITA' DELLE CRITICITA' TECNICHE E DELLA RELATIVA INCIDENZA SULLA FUNZIONALITA' DEL PRODOTTO - ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE DA UNA GARA DI FORNITURE	n. 92 del 19 febbraio 2022	IANIGRO
9	MILITARI - MISSIONI INTERNAZIONALI ORIGINANTI DA UNA DECISIONE DELL'UNIONE EUROPEA - CUMULO TRA INDENNITA' DI MISSIONE EROGATA DALLO STATO ITALIANO E LA DAILY ALLOWANCE EROGATA DIRETTAMENTE DALL'UE - ESCLUSIONE	n. 110 del 10 marzo 2022	IANIGRO
10	ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - SOGGETTO PRIVATO CHE SVOLGE ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA - E' TENUTO	n. 120 del 23 marzo 2022	LOMAZZI
11	GARA - ESCLUSIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE E DEL SUCCESSIVO RINVIO A GIUDIZIO - LEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLA PA APPALTANTE	n. 124 del 23 marzo 2022	LOMAZZI

12	ORDINANZA COMUNALE PER LA BONIFICA DI UN SITO INQUINATO - ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE	n. 137 del 2 aprile 2022	LOMAZZI
13	ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO - PROPONIBILITA' DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA	n. 151 del 19 aprile 2022	IANIGRO
14	ACCESSO DOCUMENTALE "DIFENSIVO" - LEGITTIMAZIONE	n. 159 del 29 aprile 2022	IANIGRO
15	RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CON L'AZIENDA SANITARIA - SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO	n. 167 del 29 aprile 2022	LOMAZZI
16	ATTIVITA' EDILIZIA - COSTRUZIONE - MOMENTO IN CUI LA STRUTTURA PUO' CONSIDERARSI ULTIMATA A RUSTICO - INDIVIDUAZIONE	n. 205 del 24 maggio 2022	PASSONI
17	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. N. 42/2004	n. 208 del 24 maggio 2022	BALLORIANI

18	RESTITUZIONE E/O RIPETIZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO EDILIZIO NON SIA STATO REALIZZATO - OBBLIGO DEL COMUNE - SUSSISTE	n. 219 del 3 giugno 2022	IANIGRO
19	CONCESSIONE APPALTO DI LAVORI TRAMITE PROJECT FINANCING - SCLETA DELLA P.A. DI NON AGGIUDICARE LA GARA PER LA MANCANZA DI OFFERTE VALIDE RICEVUTE - LEGITTIMITA' - SUSSISTE	n. 255 del 18 giugno 2022	LOMAZZI
20	IL REGOLAMENTO CONDOMINALE NON PUO' VIETARE LA DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI - IL CASO DI UN MAIALINO VIETNAMITA ADOTTATO PER LA PET THERAPY	n. 291 del 2 luglio 2022	IANIGRO
21	GARA - REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO - NATURA DI RECESSO PRIVATISTICO - GIURISDIZIONE DEL G.O. SULLA CONTROVERSIA	n. 306 del 13 luglio 2022	BALLORIANI
22	DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DI ENTE LOCALE - RIPARTO DI GIURISDIZIONE E LIMITI AL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO	n. 325 del 29 luglio 2022	IANIGRO
23	E' ILLEGITTIMA,- PER LESIONE DI UN PRECISO INTERESSE PARTECIPATIVO , LA DECISIONE FINALE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI, QUANDO LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, A TAL FINE RILEVANTE, PRODOTTA DA UN PARTE INTERESSATA, SIA STATA ACQUISITA A CONFERENZA GIA' CONCLUSA	n. 326 del 30 luglio 2022	BALLORIANI

24	RICORSO PER L'OTTEMPERANZA DI UNA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA AL PAGAMENTO DI SOMME NON DETERMINATE NEL LORO AMMONTARE E NON DETERMINABILI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE	n. 338 del 27 agosto 2022	BALLORIANI
25	STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO UE DI LUNGO PERIODO - DINIEGO E REVOCA - PRESUPPOSTI	n. 369 del 3 ottobre 2022	IANIGRO
26	NATURA ASSOLUTA DEL VINCOLO CIMITERIALE - PREVALENZA, QUALE LIMITE LEGALE, SULLE EVENTUALI DIVERSE E CONTRASTANTI PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	n. 378 del 6 ottobre 2022	IANIGRO
27	RILASCIO DI UNA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - NATURA AMPIAMENTE DISCREZIONALE E DIFFERENZA RISPETTO ALL'ATTO AUTORIZZATIVO DELLA P.A. - DIRITTO - ESCLUSIONE	n. 406 del 17 ottobre 2022	IANIGRO
28	RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - NATURA DI MISURA DI PREVENZIONE - PROGNOSI DI PERICOLOSITA' DELL'AUTORITA' DI POLIZIA - LIMITI AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO	n. 414 del 24 ottobre 2022	IANIGRO
29	RILASCIO DEL PORTO D'ARMI - REATI OSTATIVI	n. 452 del 17 novembre 2022	BALLORIANI

30	FORZE ARMATE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONTRADDITTORIO	n. 455 del 17 novembre 2022	IANIGRO
31	CONFERENZA DI SERVIZI <i>IN FIERI</i> - PARERE INTERNO - IMPUGNABILITA' - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI	n. 483 del 28 novembre 2022	PASSONI
32	AUTONOMIA DELL'AZIONE RISARCITORIA	n. 491 del 6 dicembre 2022	LOMAZZI
33	PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) - DEPOSITO DEL RICORSO AI FINI DELLA ISCRIZIONE A RUOLO, UNITAMENTE ALLA COPIA DEL RICORSO RIFERITO AD ALTRO PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA' - NON SUSSISTE	n. 507 del 9 dicembre 2022	BALLORIANI